

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO CORTESI”

Via Tiberina, n.11 – 06059 Todi (PG)

Tel 075.8942362 – Fax 075.8942256 – p.e. veralli.cortesi@email.it – PEC verallicortesi@pec.it

Sito Web <http://www.verallicortesi.com/>



Dichiarazione dei redditi anno 2014

Breve vademecum

(benefici fiscali assistenza anziani e disabili)

Gentili Ospiti, Loro familiari

Todi, marzo 2014

Come ogni anno è possibile chiedere presso gli uffici dell'Azienda la dichiarazione utile per fruire dei benefici fiscali dell'anno 2014 (relativamente al periodo di imposta anno 2013).

Si segnalano pertanto di seguito le norme inserite nelle istruzioni del 730/2014 inerenti i benefici di cui sopra.

Prima di chiedere la certificazione si invita il richiedente a valutare con il proprio consulente tributario la richiesta da avanzare secondo i limiti di cui alla vigente normativa.

Si precisa che il personale dell'Ente è a disposizione per ogni chiarimento (www.verallicortesi.it).

Si precisa in ogni modo che l'Ente segnala le opportunità di cui sopra, senza assumere responsabilità alcuna in merito alla documentazione fornita ai fini delle imposte sui redditi che come sopra ricordato va valutata attentamente con il proprio commercialista o con il personale addetto del CAF incaricato da ciascuno.

Distinti saluti

**Il Segretario
Dr. Roberto Baldassarri**

Le istruzioni complete ed i modelli sono prelevabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazioniredditi/730+2014/modello+730+2014/indice+add+modello+730+2014>

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO



CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	da E8 a E12
2	Spese sanitarie per familiari non a carico	E2	21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	22	Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	23	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E12	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	29	Spese veterinarie	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"			
12	Assicurazioni sulla vita, gli infortuni, l'invalidità	"			

Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
- per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione.

Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo.

Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.

Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Altre informazioni sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie per persone con disabilità". L'importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate con il codice 3 nelle annotazioni del CUD.

Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità: indicare le spese sostenute per l'acquisto:
di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;

di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione, nel limite di spesa di **18.075,99 euro**, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.

...omissis...

pag. 36

Righi da E8 a E12 - Altre spese: indicare le spese contraddistinte dai codici da 8 a 35 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 41 e 42, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 24 per cento. Per indicare più di cinque codici, occorre compilare un ulteriore modulo, secondo le istruzioni fornite nel paragrafo "Modelli aggiuntivi", parte II, capitolo 7

....

Pagine 37 e 38

Codice 15

per le **spese** sostenute **per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.

Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).

Pag. 37 Modello 730 Istruzioni per la compilazione

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico (v. l'elenco dei familiari nel paragrafo 2 "*Familiari a carico*"). Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.

Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza.

Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

L'importo deve comprendere le spese indicate con il codice 15 nelle annotazioni del CUD.

Pagina 41 e 42

Riferita a

SEZIONE II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;

- le somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

...

Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari: indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro. L'importo massimo deducibile è di **1.549,37 euro**.

...

Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento. Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- assistenza infermieristica e riabilitativa;

- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente

- dedicato all'assistenza diretta della persona;

- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

- personale con la qualifica di educatore professionale;

- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione

da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista

sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo

la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione

rilasciata dall'istituto.

41 Modello 730 Istruzioni per la compilazione

Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

coniuge; generi e nuore;

figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi; suoceri e suocere;

discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali);

genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); nonni e nonne (compresi quelli naturali).

Le disposizioni vigenti in materia di filiazione sono state riviste con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio

2014, che attua nell'ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali.

Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

Appendice pagina 66

Spese sanitarie

È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per:

ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E25**)

Appendice pag. 67

Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:

– l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulant e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

– le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante

il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;

- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

Attenzione: *si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righe da E41 a E53)*

spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);

spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedito capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:

- 1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- 2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- 3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.

Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti

da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedito capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.

Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedito capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedito capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione

aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:

- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;

- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari

effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima. Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.

Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:

motocarrozze: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);

motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);

motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));

autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));

autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));

autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m)).